

**Documento per la pianificazione e gestione delle attività  
in materia di prevenzione della corruzione e di disciplina della trasparenza  
secondo il modello integrato di cui all'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012  
(2022-2024)**

**Società Intercomunale Servizi Idrici S.R.L.**

**Indice:**

- I. **Definizioni**
- II. **Premessa metodologica: nozione di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e riflessi sull'azione di contrasto al malaffare**
- III. **Classificazione della Società e inquadramento sistematico**
- IV. **Finalità e modalità di aggiornamento del DPG e degli strumenti di pianificazione delle attività**
- V. **RPCT- statuto e organizzazione**
- VI. **Strumenti per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012**
- VII. **Obiettivi per il triennio 2021-2023**
- VIII. **Elenco delle misure integrative della prevenzione ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012**

## **I.- Definizioni**

Il presente documento è funzionale ad illustrare le misure di pianificazione e gestione che contraddistinguono il modello integrato fra MOG 231 e misure integrative per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012 s.m.i.

Considerata la trasparenza nella sua valenza di strumento per la prevenzione della corruzione, il presente documento illustra altresì la pianificazione e gestione adottata dalla Società agli effetti del D.lgs. 33/2013.

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **DGP**: Documento per la pianificazione e gestione delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di disciplina della trasparenza secondo il modello integrato di cui all'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012
- b) **RPCT**: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- c) **Referente/i**: titolare/i del flusso comunicativo che interagisce con il RPCT;
- d) **RPC**: Referente/i in materia di prevenzione della corruzione
- e) **RT**: Referente in materia di trasparenza

- f) **PNA**: PNA Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- g) **D.Lgs. 231/2001**: D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- h) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
- i) **MOG 231**: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.
- j) **Codice Etico**: codice di comportamento allegato del MOG 231
- k) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- l) **L. 190/2012**: L. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- n) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- o) **D.Lgs. 97/2016**: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
- p) **D.Lgs. 175/2016**: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- q) **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.
- r) **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- s) **SISI/Società**: Società Intercomunale Servizi Idrici srl
- t) **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- u) **ARERA**, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
- v) **AGID**: Agenzia per l'Italia Digitale o organismo equivalente
- w) **CDA**: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società
- x) **DG**: Direttore Generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società
- y) **OC**: Organo di controllo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
- z) **Codice dei Contratti**: D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- aa) **SII**: servizio idrico integrato

## **II. - Premessa metodologica: nozione di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e riflessi sull'azione di contrasto al malaffare**

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 con il dichiarato obiettivo, fra l'altro, di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni già fornite a partire dal 2013, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

A tal proposito, SISI prende atto della conferma della nozione di corruzione già delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione *“non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”* (cfr. par. 2.1., pag. 7).

Ne consegue una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali *“concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito”* (PNA 19, Parte I, pag. 12).

In tale contesto di *“collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione”*, la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

Secondo l'assetto delineato dall'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mentre la disciplina della trasparenza diventa uno strumento *“anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione”* (PNA 2019, pag. 13).

SISI applica tale disposto normativo mediante l'adozione del modello integrato fra MOG e misure per la prevenzione della corruzione istituzionalizzato ai sensi dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012.

Trattasi di una pianificazione integrata che intende aiutare il personale e i terzi che con la società si interrelano mediante l'individuazione di procedure funzionali a obiettivi D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012.

Come da comunicato del Presidente dell'ANAC in data 2 dicembre 2020 il termine per la predisposizione e pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT e per l'adeguamento annuale della pianificazione è stato differito al 31 marzo 2021.

Il RPCT predispone e pubblica la Relazione in ordine all'attività del 2020.

Con il presente adeguamento si procede nel percorso di attuazione della pianificazione che nel 2020 è stato comunque contrassegnato dall'intenso sforzo effettuato dalla Società per far fronte ai compiti di servizio pubblico durante l'emergenza epidemiologica, il che ha comportato condizioni non agevoli per alcuni approfondimenti ipotizzati a titolo di obiettivo, ferma l'attività di vigilanza e di attuazione generale.

Preso atto della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012, dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla "compatibilità" quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si conferma la necessità di procedere mediante:

- analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- ricognizione delle norme, ivi comprese quelle del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che è effettuata, tenendo anche conto dell'indirizzo dell'ANAC di cui alla delibera n. 1134 in data 8 novembre 2017, richiamata dal PNA 2019, che intende il criterio di compatibilità *"come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti"* (PNA 2019, pag. 114)

La Società, infatti, è un soggetto giuridico autonomo e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Società controllata dalla Pubblica Amministrazione, sanandosi l'originario eccesso di delega del D.lgs. 33/2013 (emanato in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 L. 190/2012 e non dei precedenti commi 15/33, come ben chiarito dal comma 34 tuttora appunto non abrogato) ma anche a

valle in ragione della tipologia e dell'oggetto sociale della Società e quindi anche dell'attività di impresa svolta, dovendosi tenere conto che SISI ha per oggetto la sociale la gestione del SII. L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa il corretto dimensionamento delle misure integrative rispetto al MOG 231, nel contesto del complessivo modello integrato.

Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ARERA, AGID etc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale, vigilanti ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni, oltreché in ragione del processo di adeguamento al PNA 2019, a seguito dell'evoluzione della normativa e di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

### **III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico**

#### **III.1. – Natura e caratteristiche della Società – contesto interno**

SISI a termini dell'art. 1 dello Statuto è società a responsabilità limitata *“a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente e applicabile”*.

SISI è un gestore di servizio pubblico industriale secondo il modello in house providing e precisamente si occupa della gestione del servizio idrico integrato a termini dell'art. 3 dello Statuto.

SISI in quanto agisce secondo il modello *in house providing*, è sottoposta all'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci per i servizi affidati, secondo le regole che lo Statuto della Società formalizza e riassume.

SISI è sottoposta, in ragione e con riferimento ai servizi pubblici resi, al controllo delle Autorità competenti.

#### **III.2. – Natura e caratteristiche della Società - contesto esterno**

La tipologia delle attività è di tipo industriale.

La Società ha rapporto diretto con gli utenti del servizio pubblico.

I rapporti con i Soci nello svolgimento dell'attività in house providing trovano il loro inquadramento primario nello Statuto e nelle convenzioni adottate con gli stessi.

L'accesso al mercato per l'acquisto di beni e servizi da parte della Società è disciplinato dal Codice dei Contratti.

### **III.3. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.**

La Società, in quanto gestore di servizio pubblico *in house* deve includersi fra le “*le società a partecipazione pubblica*” di cui all'art. 2 1° co. lett. n) e o) D.Lgs. 175/2016.

Infatti, in ragione della tecnica legislativa adottata, in forza delle definizioni di cui all'art. 2 d.lgs. 175/2016 le società in house non sono apparentabili con le società a controllo pubblico, come dimostra del resto l'esistenza all'interno dell'articolo di definizioni differenti per le due tipologie di società come anche per il controllo *ex art.* 2359 cod. civ. rispetto al controllo analogo.

Tuttavia, l'Anac mediante la deliberazione n. 1134/2017, richiamata dal PNA 2019 ha apparentato, ai soli fini della disciplina anticorruzione, società in house e società a controllo pubblico.

SISI prende atto e adotta il paradigma delle società a controllo pubblico ai fini della disciplina anticorruzione.

#### **III.3.1. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società**

Per quanto chiarito al par. III.3. del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone della “compatibilità” da parte dell'art. 2-bis 2° co. D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società sia preposta con il che occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di SISI quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

**III.3.1.1.** – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, individuare, a partire dalle previsioni del D.Lgs. 33/2013, le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica natura e operatività di SISI.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9, 10, 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali, salvo tematiche come l'istituto dell'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del DPG.

Non è applicabile l'art. 9-*bis* in quanto afferisce specifiche banche dati né gran parte dell'art. 10 e dell'art. 12 che afferiscono l'organizzazione ed il funzionamento della PA.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 15 perché riferibile alla sola PA, l'art. 15-*ter* in ragione della sua estraneità rispetto all'oggetto sociale di SISI, l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego, l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, da abbinarsi con le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, quando applicabile in via residuale, art. 40.

Non sono applicabili gli artt. 38, 39, 41, 42 in quanto irriperibili alla Società in ragione della sua missione istituzionale.

**III.3.1.2.** –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, si procede ad operare alcune puntualizzazioni rispetto a criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti, onde condividere in modo trasparente i criteri esegetici adottati.

**III.3.1.2.1.** – In ragione del canone espresso dall’art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, come da ultimo sottolineato anche dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nella delibera n. 11/2019 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non *“sono”* Pubblica Amministrazione ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, *“in quanto applicabile”*.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione vi è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 si connoti per il richiamo a istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente per la Pubblica Amministrazione tali istituti ed obblighi non si estendono, in virtù del richiamo, alla Società, proprio in ragione del filtro della compatibilità. In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono cancellare che la Società sia portatrice di una ontologia del tutto differente rispetto alla PA, tanto più nel caso di specie per la poliedrica e peculiare missione.

A tal proposito, è appunto pacifico che dopo l’introduzione dell’art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016, le norme del Codice Civile costituiscono la regola generale rispetto al complesso di norme eccezionali delineate dal D.Lgs. 175/2016.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d’ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d’ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltreché degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall’art. 1 1° e 2° comma D.Lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell’art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell’art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata *“nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali”* e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei *“dati personali”* come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall’espressa previsione di diniego di cui all’art. 5-bis 2° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013.



Il richiamo ai “*dati personali*” porta con sé, fra l’altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

In tal senso, si ricorda che le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) sono direttamente applicabili e non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Pertanto, anche la pubblicazione di dati personali è soggetta al rispetto dei principi del GDPR, come da art. 5, ed è consentita soltanto quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 6 che rendono lecito il trattamento (consenso, contratto, obbligo di legge, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse), come delineato nel D.lgs. 10 agosto 2019 n. 101.

**III.3.1.2.2.** – Il quadro si completa con l’individuazione delle esimenti di cui all’art. 5-*bis* D.Lgs. 33/2013 ivi previste anche rispetto all’accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5 2° co. d.lgs. 33/2013 s.m.i.

A tal proposito, SISI è chiamata a contemperare la pubblicità della trasparenza con ulteriori interessi, tenuto conto, in primis, dell’attività esercitata.

Sono pertanto comunque sottratti all'accesso civico:

- informazioni relativi al sito e agli impianti;
- informazioni ambientali di cui all’esimente dell’art. 5 D.lgs. 190/2005;
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con SISI.

SISI si riserva, previa valutazione, la sottrazione all’accesso di quanto segue:

- le informazioni i cui dati costituenti non sono di titolarità di SISI;
- le informazioni che afferiscano la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e i segreti tecnici e comunque relativi all’attività di impresa;
- per la parte che interessa, atti e documenti che contengano incidentalmente informazioni rispetto agli oggetti di cui ai punti precedenti;

Per quanto ivi non previsto, si applica l’art. 5-*bis* D.lgs. 33/2013.

Nell’esercizio 2021 si procede alla revisione del Regolamento per accesso civico in tal senso.

**III.3.1.3.**– Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 attualmente vigente e come sopra perimetrato, anche ai fini della revisione del Sito Istituzionale quanto alla Sezione dedicata alle pubblicazioni ex D.lgs. 33/2013:

**Art. 9:** l'apposita sezione collocata nell'*home page* del sito istituzionale è nominata, seguendo anche un suggerimento dell'ANAC ribadito nella delibera n. 1134/2017, "*Società trasparente*", in quanto il riferimento alla parola "*Amministrazione*" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società è un gestore di servizio di tipo industriale e sul punto si provvede anche ad effettuare una presentazione coerente della Società.

**Art. 10:** Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) e c) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei alla Società in quanto tale, mentre per quanto concerne la lett. a) la Società adotta il MOG 231 e le misure integrative a termini dell'art. 1 comma 2-bis L. 190/2012. In tale senso è revisionata la voce "*Disposizioni Generali*", inserendo nella sottovoce dedicata alla L. 190/2012 anche l'indicazione delle persone che esercitino le funzioni di RPCT e di Referente e la documentazione relativa.

**Art. 12:** sotto la voce "*Disposizioni generali*", sono riuniti il MOG 231, per quanto ritenuto pubblicabile, e le misure integrative di prevenzione della corruzione allegate oltreché il DPG come anche l'indicazione della persona che esercita le funzioni di RPCT e di Referente mentre nella voce "*Atti Generali*" sono inseriti lo Statuto e gli altri atti regolatori principali.

**Art. 13:** la norma è applicata sotto la voce "*Organizzazione*" e sotto la medesima voce sono anche pubblicati i contenuti previsti dall'art. 14 D.Lgs. e le dichiarazioni rese.

**Art. 14:** La Società si conforma all'interpretazione dell'ANAC che richiede di pubblicare i dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i dirigenti, previamente raccolte le autorizzazioni dei componenti dell'organo gestorio, restando comunque salve le indicazioni della giurisprudenza quanto al contenzioso sul tenore e l'interpretazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 rispetto ai dirigenti. Pur prendendo atto della soluzione dell'ANAC, il problema interpretativo rimane attuale alla luce del DGPR e relativa normativa di attuazione in quanto permane il riferimento di cui all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*" oltreché il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.Lgs. 33/2013 per cui nei siti della PA titolare di

partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo. I dati relativi al Consiglio di Amministrazione sono inseriti nella voce "*Organizzazione*" mentre i dati relativi alla dirigenza sono inseriti nella voce "*Personale*".

In tal senso, si condividono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea, salvo diversa previsione da Statuto; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

**Art. 15:** la norma richiama diverse tipologie di incarichi, per i quali si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" di cui all'art. 1 2° co. d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub* par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. TUI che si riferisce soltanto alla PA.

**Art. 16 e 17:** la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. TUI. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I dati sono pubblicati nella sottovoce "*Personale*".

**Art. 19:** la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto SISI non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" ma semmai procede alla selezione nel rispetto dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e conseguente regolazione interna.

**Art. 20:** il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale.

**Art. 21:** Alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irriferibile alla Società. I dati, ove esistenti e pubblicabili, sono inseriti alla voce “*Personale*”.

**Artt. 26 e 27:** tenuto conto della natura industriale dell’attività, la norma può intendersi solo con riferimento all’attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all’intervenuta modifica ad opera dell’art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell’ANAC e da ultimo al PNA 2019.

**Art. 29:** si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

**Art. 32:** la norma richiede la pubblicazione di eventuale carta dei servizi o di regolamento per l’accesso del pubblico e documenti eventualmente ulteriori collegati ai primi. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell’art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la PA.

### **III.3.2. – Altre misure di pubblicazione**

La Società, per le sue caratteristiche strutturali e per sua attività, si riserva altresì di effettuare pubblicazioni anche non prettamente riconducibili agli obblighi di legge e afferenti, ad esempio, all’individuazione e ai rapporti con i partners.

Stante, inoltre, la riconoscibilità all’interno dell’organizzazione di più aree con puntuale e differenziata missione si procede alla formazione di un calendario condiviso fra RPCT e Referenti in ordine all’individuazione della documentazione da pubblicare e la relativa cronologia temporale di adempimento dell’obbligo di pubblicazione.

### **III.3.3. – Attestazione relativa agli obblighi di pubblicazione.**

L’ANAC, applicando anche alle Società il dettato del D.lgs. 33/2013, da ultimo adotta annualmente modelli per l’attestazione pubblicati annualmente sul sito Istituzionale.

Si tratta allo stato di una “Griglia di rilevazione”, suddivisa per tipologia di ente con riferimento ai relativi obblighi e pubblicata sul sito dell’ANAC ed ulteriori allegati.

Le attestazioni devono essere rilasciate ed indi pubblicate on line secondo la tempistica annualmente fissata dall’ANAC nella sezione “Società trasparente”.

Da ultimo l’ANAC ha infine ritenuto che l’attestazione possa essere operata dal RPCT.

Nel caso di SISI, il RPCT esegue tale operazione in contraddittorio con il RT avuto riguardo alla conformità delle pubblicazioni operate da SISI in relazione alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013, secondo l’applicazione prevista nel presente DPG.

#### **IV. – Finalità e modalità di aggiornamento del DPG e degli altri strumenti di pianificazione delle attività**

**IV.1.** – Come chiarito in precedenza, SISI adotta un sistema ai sensi dell’art. 1 comma 2-*bis* L. 190/2012 formato da MOG 231 e misure integrative per la prevenzione della corruzione e fondato su una effettiva integrazione mediante condivisione di talune procedure che formano parte integrante del MOG 231 e sono altresì misure integrative di prevenzione.

Nel MOG sono, a tal proposito, individuate “*Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*” (cfr. MOG, Parte Speciale C “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”).

Tale impostazione, assunta l’inaccogliabilità del suggerimento volto alla conservazione di tutte le misure integrative nel MOG 231, vista la totale indipendenza ed estraneità fra ODV e RPCT, come da ultimo ribadita dal PNA 2019 (cfr., in particolare, pag. 115), determina la necessità di un documento ove elencare le misure integrative di prevenzione, sia pure parzialmente condivise con il MOG 231, e operare la ricognizione dell’organizzazione e delle attività in cui si dispiega il sistema di prevenzione della corruzione.

**IV.2.** - Il DPG è, pertanto, un documento approvato dal CDA su proposta del RPCT che contiene l’illustrazione degli indirizzi e dell’assetto adottato dalla Società a termini della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione in senso ampio e quindi anche comprensiva della disciplina della trasparenza e offre le opportune informazioni.

Coerentemente il DPG contiene:

-la classificazione della Società e assetto della disciplina ai fini della L. 190/2012, con specifico riferimento anche agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

- illustrazione del sistema di prevenzione per la corruzione e dei documenti correlati fra cui il DPG e, quali allegati, e le misure integrative generali e speciali, queste ultime condivise con il MOG;

- lo Statuto e l'organizzazione del RPCT;

- l'illustrazione delle modalità e degli strumenti della pianificazione e gestione per la prevenzione ex L. 190/2012.

**IV.3.** - Il DPG, pertanto, è uno strumento di informazione preventiva e trasparente ma anche utile al monitoraggio dell'adeguatezza del complessivo sistema di prevenzione ex L. 190/2012.

Il DPG è, inoltre, vista la specificità di ciascuna Società e le necessità di adattamento, in particolare, della disciplina in materia di trasparenza, utile strumento informativo in caso di ispezione degli Enti deputati, in quanto si ritiene che la condivisione *ex ante* in modo chiaro ed intellegibile del complesso del sistema ex L. 190/2012 e delle azioni correlate sia parte integrante della stessa efficacia ed efficienza del sistema medesimo.

**IV.4.-** Il presente DPG e i suoi allegati, costituiti dalle misure integrative del MOG 231 generali e speciali, sono sottoposti a revisione annuale, adottando un indirizzo dell'ANAC (PNA 2019, pag. 112), che seppure rivolto alla PA e al relativo Piano Triennale, viene assunto per la sua evidente utilità, condividendosi l'idea di fondo che *"il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento"*.

**IV.4.1.** -Si specifica, in tal senso, che il RPCT è tenuto alla verifica annuale dell'adeguatezza del sistema di prevenzione, da concludersi in tempo utile per il deposito della Relazione Annuale del RPCT ma che, ferma tale attività, il RPCT potrà senz'altro confermare i contenuti delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e quindi i contenuti del DPG, nel caso in cui nell'anno in corso di chiusura non si siano verificati fatti rilevanti ai sensi della L. 190/2012.

**IV.4.2.-** In ogni caso, le misure integrative di prevenzione sono sottoposte ad aggiornamento quando necessario e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni oltrechè in

coordinamento con i processi di adeguamento del MOG 231, anche a seguito dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, intesa come comprensiva anche della trasparenza, oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti e certamente laddove, a seguito della vigilanza del RPCT, siano emersi anche semplicemente degli indizi di manifesta inadeguatezza rispetto all'evoluzione organizzativa della Società.

**IV.5.** - La Società procede alla progressiva attuazione delle misure illustrate nel DPG.

## **V. RPCT: statuto ed organizzazione**

### **V.1. – Il RPCT**

Il PNA 2019 ha confermato come soluzione preferibile che la funzione di RPCT spetti ad un dirigente in servizio della società, peraltro non titolare di funzioni operative rilevanti o diversamente a personale dipendente (PNA 2019, pag. 114).

In assenza di dirigente dotato delle caratteristiche di cui sopra, la Società ha scelto il RPCT fra il personale dipendente, dotando il RPCT di uno status di autonomia ed indipendenza funzionale all'esercizio delle attività.

Il RPCT è individuato nella persona della dott. Elisa Ressa.

La modifica rispetto alla persona del RPCT, al suo status e al rapporto con i Referenti deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione del provvedimento assunto all'interno dello stesso.

Lo svolgimento dell'incarico di RPCT non dà luogo al riconoscimento di compenso ad opera della Società.

Al RPCT spettano in via convenzionale i compiti previsti dalla L. 190/2012 per il RPCT della PA e i compiti previsti dal D.Lgs. 33/2013 oltreché i compiti previsti dalle norme di legge applicabili e dai regolamenti e provvedimenti dell'ANAC .

Il RPCT provvede ad effettuare un monitoraggio tramite:

-controlli a campione attraverso opportune azioni anche di coordinamento con organi che, a qualsivoglia titolo, svolgano attività di vigilanza rispetto alla Società;

-pianificazione di verifiche per aree delle misure di prevenzione ai fini della valutazione di adeguatezza.

Per l'espletamento di tali compiti, il RPCT è destinatario di specifici *budgets* oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

#### **V.1.1. - I Referenti.**

In attuazione dell'indirizzo del PNA 2019, il RPCT si dota di Referenti come segue.

**V.1.1.1.** - Non sono previsti Referenti per la prevenzione della corruzione.

E' previsto un Referente per la Trasparenza che è individuato nella persona del Dott. Franco Parusso.

Il Referente per la trasparenza, sotto la vigilanza del RPCT, aggiorna il calendario di pubblicazione dei dati, si interrela con i singoli Uffici ai fini della pubblicazione dei dati, pubblica i dati forniti dagli Uffici.

Qualsiasi modifica della struttura dei Referenti e/o rispetto alle persone individuate deve essere espressamente approvata dal CDA all'unanimità, su proposta del RPCT, con adeguata motivazione e richiede una apposita ed immediata azione di aggiornamento del presente documento, con puntuale indicazione della motivazione all'interno dello stesso.

**V.1.1.2.** – Al Sistema di vigilanza e presidio attivo formato da RPCT e Referenti si affianca l'imprescindibile dovere degli Organi della Società, della dirigenza e del personale di collaborare attivamente ed autonomamente con il RPCT e con i Referenti sia in fase di attuazione del sistema di prevenzione per la corruzione che in fase di verifica e revisione, in attuazione per via convenzionale e in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 9° co. L. 190/2012 per la PA (PNA 2019, pag. 93).

#### **V.1.2. – Rapporti del RPCT con l'ODV.**

La previsione di un sistema di prevenzione formato da misure integrative al MOG 231 per la prevenzione della corruzione comporta la necessità di individuare una modalità di dialogo fra il RPCT e l'ODV, pur nel rispetto della reciproca autonomia e indipendenza.



A termini della deliberazione n. 1134/2017, come richiamata dal PNA 2019, RPCT e ODV sono chiamati a coordinarsi e collaborare nell'aggiornamento delle misure di prevenzione e quindi anche nei protocolli del MOG ove costituiscano misure di prevenzione.

Il RPCT e l'ODV svolgono separatamente i loro compiti e sono funzioni del tutto distinte anche ai fini della responsabilità.

### **V.1.3. – Rapporti del RPCT con RPD**

Il coordinamento è assicurato dal Referente per la Trasparenza.

Puntuale dettaglio dei rapporti fra RPCT e RPD è affrontato allo stato nel Regolamento per l'accesso civico.

Il RPCT provvede a verificare la necessità di ulteriore implementazione delle regole in materia di flussi comunicativi fra le funzioni e all'esito l'individuazione di una eventuale ulteriore procedura.

### **V.1.4. – Rapporti del RPCT con gli Organi della Società**

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto dal PNA 2019 (cfr. in particolare, pagg. 114 e ss.).

### **V.1.5. – Rapporti con l'ANAC**

Si rinvia ai Regolamenti di cui al punto V.1. del presente DGP, salvo quanto previsto nel PNA 2019 con riferimento all'ANAC (pag. 99 e ss.).

## **VI. – Modalità e strumenti per la prevenzione della corruzione in senso ampio**

### **VI.1. – Attuazione del dovere di trasparenza ex art. 22 D.lgs. 175/2016 e D.Lgs. 33/2013**

Tale dovere è attuato attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio da parte di Referente anche per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico a termini dei rispettivi Regolamenti previsti Cap V del presente documento, che costituiscono misure integrative per la prevenzione della corruzione;
2. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 secondo quanto

previsto nei Regolamenti di cui al Capo V del presente documento e gli indirizzi di cui al presente documento;

3. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante cura della presa visione dei Regolamenti in materia di cui al Capo V del presente documento e del Codice Etico ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest'ultimo

Quanto all'Azione n. 1, richiamato quanto precisato nel Cap. V, si prevede apposita attività di aggiornamento del RPCT.

Quanto all'Azione n. 2, salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al punto V.1. lett. b), il Sito Istituzionale è aggiornato con cadenza almeno semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge e in ragione dello scadenziario. Anche in quest'ultimo caso, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

Quanto all'Azione n. 3, con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013 la Società adotta il Regolamento per l'accesso civico già menzionato al punto V.1. lett. c).

Quanto all'Azione n. 4, si prevede che il Codice Etico, Allegato II del MOG, sia sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto. A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

La pubblicazione dei Regolamenti in materia di cui al Cap V sul Sito istituzionale vale ai fini della formazione del personale. E' eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

## **VI.2. – La prevenzione della corruzione**

La Società attualmente ha adottato una mappatura che ha consentito di individuare i “processi sensibili” con riferimento alle seguenti aree di rischio:

- gestione delle gare indette dalla Società;
- attività di pareristica nell'ambito delle richieste formulate dalla Società quale Gestore del Servizio Idrico, dalla Provincia o da altra autorità competente al rilascio di autorizzazione agli scarichi;

- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo.

Sono state altresì identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione dei reati e dei fatti prodromici rilevanti ai sensi della L. 190/2012:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- gestione del rapporto con il personale dipendente;
- scelta e gestione dei fornitori.

Si rinvia in tal senso alla Parte Speciale C del MOG che contiene le "*Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*".

La Società ai fini dell'adozione della mappatura di cui all'Allegato 1 del PNA 2019 adotta la valutazione dei rischi operata ai fini del MOG 231 (All. A).

La complessiva attività di prevenzione della corruzione nella nozione di cui al Cap. II è attuato attraverso le seguenti azioni e il ricorso alle seguenti misure integrative:

1. nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio dei Referenti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) del presente documento, che costituisce misure integrativa per la prevenzione della corruzione;
2. l'attuazione degli impegni assunti a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett.a) predetto, secondo gli indirizzi di cui al presente documento;
3. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato e di prevenzione del malaffare mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V.1. lett. a) e dovere di aggiornamento della mappatura nei termini di seguito chiariti;
4. il monitoraggio e la revisione delle misure secondo quanto previsto nel Cap. IV del presente documento;
5. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC;
6. la verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi mediante il Regolamento adottato dalla Società in materia che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All. 4);
7. presidio della materia del conflitto di interessi, con specifica previsione nel Codice Etico di cui al MOG 231, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione (All.ti 5) ed ulteriore attività di prevenzione come da programmazione;

8. presidio del divieto di cd. pantouflage con riferimento alle assunzioni e al conferimento di incarichi;
9. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato (All. 6);
10. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante l'adozione del Codice Etico di cui al MOG 231, che costituisce misura integrativa per la prevenzione della corruzione e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei Regolamenti oltreché di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.
11. Le procedure e i protocolli individuati dal MOG 231 a presidio delle aree di rischio e dei processi sensibili di cui alla Parte Speciale C del MOG – Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza, che costituiscono misure condivise ed individuano altrettanto misure integrative per la prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'azione n. 6 e alla relativa misura integrativa, si precisa che il Regolamento prevede che, quanto alla verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità relativamente all'organo gestorio, il RPCT operi la propria verifica precedentemente alla seduta dell'Assemblea che nomina lo stesso, onde consentire una maggiore sinergia con gli RPCT dei Soci e fra la Società e gli Enti Soci. Si rinvia per quanto ivi non previsto a detto Regolamento. Si individua come obiettivo di operare un approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2019 con riferimento al divieto di cd. pantouflage.

Con riferimento all'azione n. 7 e alla relativa misura integrativa, preso atto degli indirizzi del PNA 2019, si individua l'obiettivo di adottare uno specifico Regolamento.

Con riferimento all'azione n. 8 e alla relativa misura integrativa, si cura di prevedere disposizioni specifiche nei regolamenti relativi alle assunzioni e al conferimento di incarichi.

Con riferimento all'azione n. 9 e alla relativa misura integrativa, si precisa, vista la L. 30 novembre 2017 n. 179 e tenuto conto, in forza della stessa:

- dell'estensione espressa della disciplina dell'art. 54-bis d.lgs. citato ai dipendenti dell'ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in sede di riforma dell'art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ad opera dell'art. 1 della l. predetta l. n. 179/2017;

- dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 s.m.i. anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

considerato che l'elenco dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 non esaurisce le ipotesi di illecito che la disciplina in materia di prevenzione del malaffare contempla;

il Regolamento non afferisce la procedura di segnalazione ad opera dei dipendenti e dei terzi individuati dall'art. 54-*bis* d.lgs. 165/2001 s.m.i. all'ANAC.

Si segnala, quindi, debitamente che sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del Regolamento, visto il perimetro della l. 179/2017, è più ampio in quanto sono contemplati tutti i terzi e sono contemplate anche le ipotesi di illecito non riconducibili ai reati alla cui prevenzione è disposto il MOG. 231.

Per conseguenza, per le tutele nei confronti dei terzi e con riferimento alle segnalazioni, come sopra non contemplati dalla legge, il Regolamento opera in via primaria.

Il Regolamento, inoltre, ha forza autonoma anche rispetto ai presidi di legge nella misura in cui risultino difficoltà interpretative in ragione della nomenclatura adottata nella l. n. 179/2017 per individuare i soggetti a morfologia societaria.

## **VII. Obiettivi per il triennio 2022-2024**

In attuazione degli indirizzi del PNA sono qui identificati gli obiettivi con precisazione anche dei tempi di attuazione:

### **a) Entro il 31.12.2022:**

- Implementazione della Mappatura dell' Allegato 1 del PNA 2019;
- Ciclo di formazione dell'organo gestorio, della dirigenza e del personale;
- Attività di monitoraggio del RPCT;
- Approfondimento degli indirizzi di cui al PNA 2019 con riferimento alla gestione del conflitto di interessi e la pantouflage

### **b) Per ogni annualità:**

- All'esito dell'annualità, verifica ed eventuale revisione del DPG e delle misure secondo le modalità di cui al Cap IV del presente documento con motivazione di adeguatezza in caso sia ritenuto necessario evitare la modifica.

## **VIII.- Documenti rilevanti ai fini del sistema di prevenzione della L. 190/2012**

**VIII.1.** - I documenti rilevanti ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione in senso ampio sono:

Misure integrative per la prevenzione della corruzione:

A) Valutazione dei rischi MOG 231

- 1) Il presente DGP
- 2) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. a) del presente DGP (All. 1 del DGP);
- 3) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. b) del presente DGP (All. 2 del DGP);
- 4) Regolamento ai sensi del Cap. V.1. lett. b) del presente DGP (All. 3 del DGP);
- 5) Regolamento per la verifica delle condizioni accesso agli incarichi ex D.lgs. 39/2013 (All. 4 del DGP);
- 6) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e di terzi (All. 5 del DGP);
- 7) Codice Etico (All. 6 del DGP);
- 8) Le procedure e i protocolli individuati dal MOG 231 a presidio delle aree di rischio e dei processi sensibili di cui alla Parte Speciale C del MOG – Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza

**VIII.2.** - Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento, purchè intervenga prova dell'approvazione/pubblicazione della modifica/integrazione dell'allegato.

oooooooooooo